

A librai ed edicolanti rimborsi Iva dal 1989

Il diritto al rimborso Iva non è stato introdotto dal decreto ministeriale 9 aprile 1993, ma valeva anche per gli anni precedenti: lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza sulla detrazione Iva per i servizi e i beni diversi dalle pubblicazioni, riconosciuta ai rivenditori di prodotti editoriali. La Corte (sezione I - presidente Finocchiaro, relatore Plenteda) con la sentenza del 5 giugno 1999, n. 5532, ha accolto il ricorso di una libreria.

La vicenda prende spunto dall'articolo 34 del Dl 69/89 (legge 154/89) che ha sostituito, dal 1° gennaio 1990, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 74 del Dpr 633/72 (più volte modificato e poi sostituito dal Dlgs 313/97; ulteriormente modificato dal Dlgs 56/98 e dalla legge 133/99), introducendo per il commercio di giornali quotidiani e periodici il sistema monofase di versamento dell'imposta a carico dell'editore.

Con l'articolo 6, comma 1, del Dm 29 dicembre 1989 fu previsto, per i rivenditori delle pubblicazioni e solo per tale settore di attività, l'esonerazione dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione e versamento. Il Dm 9 aprile 1993, sostituendo poi (dal 1° gennaio 1993) il Dm del 1989, al comma 3 dell'articolo 7 ha subordinato espressamente il diritto alla detrazione e/o al rimborso (articoli 19 e 30 del Dpr 633/72) concernente le prestazioni di servizio e i beni diversi dalle pubblicazioni, alla tenuta del registro degli acquisti previsto dall'articolo 25 dello stesso decreto.

Per l'amministrazione finanziaria, il diritto alla detrazione e al rimborso (subordinato alla tenuta del registro), non esisteva prima del gennaio 1993 (circolare 24 aprile 1996, n. 100/E, in conformità al parere 287/95 emesso dalla sezione III del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 settembre 1995, e circolare 328/E del 24 dicembre 1997). La Cassazione ha però respinto questa interpretazione, chiarendo che il diritto era già stato riconosciuto ai rivenditori in base alla legge 154/89. Non può, peraltro, ritenersi che il diritto sia stato introdotto dal Dm 9 aprile 1993 (privo di valore di legge primaria) e che competesse solo dalla data della sua entrata in vigore, poiché il decreto ha avuto solo l'effetto di sottoporre l'esercizio dello stesso diritto, già esistente nel sistema tributario, alla condizione della tenuta del registro degli acquisti. Questo in quanto la legge 154/89, nel sostituire la lettera c) del comma 1 dell'arti-

colo 74 del Dpr 633/72, ha soppresso il riferimento agli editori, considerando come soggetto passivo d'imposta chiunque procedesse al commercio dei giornali quotidiani e periodici.

Prima dell'intervento della Cassazione, dottrina e giurisprudenza erano comunque concordi nel sostenere il carattere interpretativo e pertanto retroattivo della norma contenuta nell'articolo 7, comma 3, del Dm 9 aprile 1993 (Commissione tributaria di primo grado di Roma, sezione I, decisione 2090195 del 11 maggio 1995 e Commissione di secondo grado di Forlì, decisione 547 del 30 giugno 1995). L'orientamento ministeriale assunto con la circolare 100/E del 1996 era in contrasto anche con l'indirizzo espresso con la risoluzione 3182 del 2 giugno 1993 dell'Ispettorato compartimentale tasse e imposte dirette di Torino, che aveva confermato il carattere interpretativo della norma.

Va inoltre ricordato che l'amministrazione finanziaria, con la risoluzione 15 novembre 1991, n. 626580, mentre riconosceva il diritto alla detrazione e al rimborso dell'imposta per i distributori di prodotti editoriali, lo negava con riferimento ai rivenditori. Attualmente il rivenditore di prodotti

editoriali è dispensato dagli obblighi per la tenuta di registri e la redazione di dichiarazioni: se preferisce evitare qualsiasi formalità e libero di farlo, ma rinuncia alla detrazione e al rimborso dell'imposta. La tenuta del registro degli acquisti, per le operazioni diverse da quelle relative ai prodotti editoriali, è condizione necessaria per poter redigere e indicare nelle dichiarazioni periodiche (eventuali) e in quella annuale, il credito, mentre la tenuta del registro dei corrispettivi si riferisce esclusivamente alla vendita di prodotti diversi da quelli editoriali.

Queste disposizioni valgono nell'ipotesi in cui i distributori e i rivenditori (librai, edicolanti eccetera), agiscano in nome proprio e in esecuzione di contratto estimatorio o di vera e propria cessione. Nell'ipotesi in cui i distributori e i rivenditori agiscano in nome e per conto degli editori, in esecuzione di contratti di deposito con rappresentanza o di altre tipologie contrattuali simili, il corrispettivo afferente all'attività di intermediazione è invece soggetto ad Iva nei modi ordinari, in base al nuovo ottavo comma dell'articolo 74 del Dpr 633/72. In questo caso si applicano le normali regole sulla detrazione e il rimborso del tributo.

PAOLO ADRIANO STELLA

L'Inps corre ai ripari: quarta emissione di F24 con errori da correggere

ROMA ■ L'Inps, con circolare n. 8 del 17 gennaio 2000, avvisa che sono in corso di spedizione i modelli F24 con scadenza 16 febbraio 2000 relativi alla quarta emissione 1999. La modulistica è stata predisposta per consentire il versamento dei contributi agli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti nel corso dell'anno passato. L'Istituto sta provvedendo anche all'emissione della medesima modulistica per tutti gli altri contribuenti, sempre relativa alla quarta rata 1999, che non è stata inserita nelle emissioni precedenti. In questa occasione, avverte poi l'Istituto, sono stati emessi modelli contenenti il solo importo delle quote associative per posizioni già cessate. Le sedi Inps provvederanno all'annullamento di questa modulistica, dopo aver verificato che l'importo indicato nell'F24 sia relativo effettivamente alle sole quote associative.

I contribuenti iscritti per la prima volta riceveranno un plico contenente un modello F24, le istruzioni per la relativa compilazione e un prospetto di liquidazione con l'indicazione dei nominativi dei soggetti ai quali la contribuzione si riferisce (titolari ed eventuali collaboratori) e dei termini di scadenza per il versamento di quanto dovuto. Con una nota esplicitiva vengono, poi, chiariti i criteri di determinazione della contribuzione.

Questi contribuenti riceveranno il modello F24 che sarà utilizzato entro la scadenza del 16 febbraio per il versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 1999 in riferimento al minimale di reddito; alla prima rata dei contributi sul minimale di reddito per gli anni pregressi; al saldo 1998 e agli anni precedenti e all'acconto 1999 in riferimento alla quota di reddito che eccede il minimale.